



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

SIMONA BRANCACCIO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
90	15/12/2025	306	00	00

Oggetto:

Provvedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto "Realizzazione del Polo Ospedaliero Pediatrico Nuovo Santobono di Napoli" - Proponente Regione Campania - ID 1218_VERVIA

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. il titolo III della parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. con D.G.R.C. n. 408 del 21/07/2024, avente ad oggetto "*Attuazione LR n. 6/2024 – Ordinamento Regionale*", è stata approvata la nuova articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative regionali con le relative denominazioni e competenze degli Uffici;
- c. secondo le disposizioni del nuovo Ordinamento Regionale sopra richiamato le competenze in materia di valutazione ambientale sono attribuite all'Ufficio Speciale 306.00.00 Ufficio Valutazioni Ambientali;
- d. con D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025 è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Valutazioni Ambientali, codice 306.00.00, alla dott.ssa Simona Brancaccio;
- e. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che "*nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*";
- f. con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- g. con D.G.R.C. n. 613 del 28/12/2021, pubblicata sul BURC n. 1 del 03/01/2022, è stato adottato l'"*Adeguamento degli indirizzi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 alle recenti disposizioni in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative*";
- h. con D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022, pubblicata sul BURC del 03/01/2023, sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza* di competenza della Regione Campania;
- i. ai sensi dell'art. 23, comma 3 del D.lgs. n. 104 del 16/06/2017 alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 17 dello stesso D.lgs. n. 104 del 16/06/2017 che sostituisce il disposto dell'art. 28 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- j. le attività di monitoraggio relative alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali si attuano secondo le modalità di cui all'art. 28 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- k. ai sensi dell'art. 28, comma 7 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "*il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente nel sito internet dell'autorità competente*";

CONSIDERATO che:

- a. con richiesta acquisita al prot. reg. n. 392883 del 07/08/2025 contrassegnata con ID 1218_VERVIA, la Regione Campania, con sede in Napoli alla via S. Lucia 81, ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto "realizzazione del Polo Ospedaliero Pediatrico 'Nuovo Santobono' di Napoli";
- b. l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata all' ing. Gianfranco Di Caprio e all' ing. Francesco Paolo Imparato, funzionari dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;
- c. con nota prot. reg. n. 394979 del 07/08/2025, trasmessa a tutte le Amministrazioni e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati a mezzo pec in pari data, è stata data comunicazione - ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - dell'avvenuta pubblicazione dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, stabilendo in giorni 30 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;
- d. sono state acquisite le seguenti osservazioni:
 - ENAC con nota acquisita al prot.reg. n. 474790 del 25/09/2025;
 - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli con nota acquisita al prot. reg. n. 437119 del 05/09/2025;
- e. su specifica richiesta prot. reg. n. 468380 del 23/09/2025, la Regione Campania ha trasmesso integrazioni tecniche acquisite al prot. reg. n. 555370 del 23/10/2025;
- f. Il proponente Regione Campania ha trasmesso integrazioni volontarie con nota acquisita al prot. reg. n. 591928 del 04/11/2025.

RILEVATO che:

- a. detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 20.11.2025, sulla base dell'istruttoria svolta dai funzionari sopra citati, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

"Relazona sull'intervento l'ing. Gianfranco Di Caprio e l'ing. Francesco Paolo Imparato, i quali evidenziano quanto segue:

L'intervento oggetto della presente istruttoria tecnica è denominato "Realizzazione del Polo Ospedaliero Pediatrico NUOVO SANTOBONO di Napoli", con proponente la Regione Campania (istanza acquisita al prot. reg. n. 392883 del 07/08/2025) ed identificato con l'ID 1218_VERVIA.

Considerato che:

- *il progetto del Polo Pediatrico "Nuovo Santobono" si configura non solo come un intervento di straordinaria rilevanza strategica per le dimensioni e la qualità architettonica del complesso, ma anche come modello innovativo di ospedale pediatrico, capace di integrare alta specializzazione medica, qualità ambientale degli spazi ed attenzione ai bisogni emotivi e relazionali dei pazienti;*
- *la localizzazione del nuovo complesso nella periferia orientale di Napoli, in un'area non caratterizzata da particolari pregio paesaggistico o urbanistico, ma ampiamente dotata di infrastrutture primarie, risponde ad una scelta strategica di rigenerazione urbana, volta a valorizzare il ruolo dell'architettura pubblica come strumento di riqualificazione territoriale e di promozione sociale;*
- *la realizzazione di un nuovo complesso ospedaliero moderno e fortemente orientato ai principi della minimizzazione degli impatti rappresenta, in particolar modo nel periodo storico che la sanità pubblica sta vivendo, una notevole opportunità per i cittadini;*

- la presente procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. è stata attivata per la presenza di parcheggi ad uso pubblico con numero di posti superiore a 500 (punto 7, lett. b, dell'Allegato IV alla Parte Seconda, del medesimo decreto).

Tenuto conto che:

- la proposta progettuale risulta coerente con il contesto programmatico e vincolistico;
- gli impatti dell'intervento attribuibili alla fase di cantiere, sono da ritenersi limitati nel tempo e confinati nello spazio (il cantiere coincide con la superficie dell'intervento da realizzare) e sono reversibili, mitigabili e monitorabili;
- lo Studio Preliminare Ambientale (con i relativi allegati nonché le integrazioni fornite) ha tenuto conto delle caratteristiche del progetto, in particolare delle sue dimensioni, del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati, dell'utilizzazione delle risorse naturali (acqua, suolo e territorio), dei disturbi ambientali e dei rischi per la salute umana;
- la scelta localizzativa dell'intervento ha tenuto in considerazione la sensibilità ambientale dell'area (compresa l'utilizzazione del territorio esistente), le risorse naturali della zona (suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo nonché la capacità di carico dell'ambiente naturale;
- i potenziali impatti ambientali del progetto sono stati considerati in funzione della natura dell'impatto, dell'intensità e della complessità dello stesso e della sua probabilità di accadimento, della sua prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità, del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e quello di altri progetti esistenti e/o approvati e della possibilità di ridurlo in modo efficace;
- l'intervento si pone come delocalizzazione dell'attuale complesso ospedaliero, attualmente situato in pieno centro urbano e fortemente impattante sulla viabilità locale, anche a causa della carenza di disponibilità di sosta;
- nei 30 giorni di consultazione sono pervenute le sole osservazioni da parte della SABAP della Città di Napoli che si è espressa nei termini di poter escludere il progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Ritenuto che:

- dalle analisi prodotte e riportate in istruttoria emerge che il bilancio complessivo dell'opera presenta un impatto sulle componenti ambientali analizzate ridotto e, comunque, monitorabile;
- il progetto, per le modalità realizzative e la localizzazione in area urbana con destinazione d'uso compatibile con interventi di edilizia sanitaria (che, tra l'altro, consente la riqualificazione di un'area in stato di degrado ambientale e paesaggistico), nel computo globale delle interferenze positive e negative, è concorde con il quadro programmatico ed appare non in grado di determinare impatti negativi significativi sul territorio dal punto di vista della salvaguardia ambientale;
- l'accessibilità veicolare al nuovo plesso è ripartita su diversi itinerari, che permettono di non sovraccaricare l'attuale rete viaria, interessata da importanti flussi veicolari di attraversamento;
- la presenza di strade di servizio in parallelo alla viabilità principale circostante costituisce un'utile predisposizione infrastrutturale per l'accesso veicolare e la sosta del futuro plesso sanitario.

Visto:

- la documentazione presentata in fase di istanza;
- il paragrafo 7.10 "Considerazioni Conclusive" dello Studio Preliminare Ambientale, a pag. 48 del Capitolo 1.a, nel quale il proponente ha previsto che:
 - "La stazione appaltante avvierà delle interlocuzioni con gli enti per individuare delle ulteriori possibili aree a parcheggio limitrofe all'area di intervento ed effettuare poi eventuali convenzioni";
 - "... di potenziare i collegamenti pedonali, con particolare riguardo agli attraversamenti su Via Pacioli e Via Argine";
 - "... di migliorare l'accessibilità delle fermate del trasporto pubblico circostanti, con particolare riguardo alla necessità di garantire un percorso pedonale senza interruzioni con la fermata di Via Argine in direzione ovest";
 - "Per la rotatoria tra Via Pacioli e Via Cupa Lettieri si sono riscontrate criticità che suggeriscono di potenziare la capacità del nodo attraverso l'aggiunta di corsie di immissione per i rami di Via Pacioli e/o l'allargamento dell'anello circolatorio centrale";
- il paragrafo 1.2 "Impatto in Fase di Cantiere" dello Studio Preliminare Ambientale, a pag. 9 del Capitolo 3, nel quale il proponente ha previsto che "Confrontate le emissioni dello scenario analizzato

con le tabelle di valutazione si propone una campagna di monitoraggio delle polveri, durante le fasi più critiche, presso il ricettore più impattato”;

- la nota di richiesta di integrazioni prot. reg. n. 468380 del 23/09/2025;
- le integrazioni acquisite al prot. reg. n. 555370 del 23/10/2025 e al prot. reg. n. 591928 del 04/11/2025;
- le osservazioni trasmesse dalla SABAP del Comune di Napoli, con nota MIC\MIC_SABAP-NA_UO19\05/09/2025\0015054-P,

per quanto sopra esposto, stante anche a quanto riportato quali “condizioni” nello SPA e nelle relative integrazioni del proponente, si propone alla Commissione di escludere l'intervento dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, fermo restando che prima del rilascio dell'autorizzazione dell'intero intervento, devono essere garantiti, tra l'altro, anche dagli Enti coinvolti al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto:

- in relazione al rischio vulcanico, l'adeguamento della pianificazione comunale di protezione civile, integrando il nuovo presidio sanitario nel sistema locale di emergenza e allontanamento;
- in relazione all'accessibilità e al traffico generato nell'area di intervento:
 - il potenziamento dei collegamenti pedonali, con particolare riguardo agli attraversamenti su Via Pacioli e Via Argine;
 - il miglioramento dell'accessibilità delle fermate del trasporto pubblico circostanti, con particolare riguardo alla necessità di assicurare un percorso pedonale senza interruzioni con la fermata di Via Argine in direzione ovest;
 - con riferimento alla rotatoria tra Via Pacioli e Via Cupa Lettieri, il potenziamento della capacità infrastrutturale mediante l'aggiunta di corsie di immissione per i rami di Via Pacioli e/o l'allargamento dell'anello circolatorio centrale;
 - la predisposizione di percorsi riservati ai mezzi di soccorso nei contesti urbani già congestionati, per la gestione di eventuali situazioni di emergenza;
- il superamento della evidenziata criticità di parziale carenza di sosta stimata, mediante l'attuazione dell'incremento dell'offerta di parcheggio previsto nelle aree circostanti (aree di sosta individuate planimetricamente nello SPA nelle zone immediatamente limitrofe all'area di intervento ed indicate in numero 613);
- il rispetto, per l'intera area di intervento, di quanto previsto in materia di inquinamento acustico (D.P.C.M. 1° marzo 1991; L. 445/97; D.P.C.M. 14 novembre 1997; D.P.C.M. 5 dicembre 1997; Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Napoli, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 204 del 21 dicembre 2001) ed, in particolare, dalla Normativa di Attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Napoli che, all'art. 1 “Tutela dall'inquinamento acustico e zonizzazione acustica del territorio” individua i plessi ospedalieri come ricadenti in sottoclasse la della Classe I “Aree particolarmente protette, ovvero aree per le quali la quiete sonora rappresenta un elemento base per la fruizione”.
- la conclusione, con esito favorevole, della procedura semplificata per le operazioni di bonifica, già attivata ai sensi dell'art. 242-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'acquisizione del parere del gestore (ABC - Acqua Bene Comune Napoli), in materia di scarico dei reflui in pubblica fognatura unitamente al fabbisogno idrico complessivo;
- il rilascio dell'autorizzazione di cui al DPR n. 120 del 2017;
- l'esecuzione di una campagna di monitoraggio delle polveri in fase di cantiere presso i ricettori sensibili e non sensibili e potenzialmente interessati, con la finalità di assicurare, anche con ulteriori misure mitigative, il rispetto dei limiti imposti dalle Linee Guida ARPAT con riferimento alle emissioni di PM10 in atmosfera;
- l'esecuzione di una campagna di monitoraggio acustico in fase di cantiere presso i ricettori sensibili e non sensibili interessati, finalizzata ad assicurare, anche con ulteriori misure

mitigative, il rispetto dei limiti imposti per emissione, immissione, differenziale secondo le classi acustiche in cui ricadono i recettori stessi.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dall'ing. Gianfranco Di Caprio e dall'ing. Francesco Paolo Imparato e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente, nonché della proposta di parere formulata dagli stessi, decide di escludere il progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.”;

- b. per analogia a quanto stabilito all'art. 25 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA può essere individuato in cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURC;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del presente provvedimento;

VISTI:

- il D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017;
- il D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 613 del 28/12/2021;
- la D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022;
- la D.G.R.C. n. 408 del 31/07/2024;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dall' ing. Gianfranco Di Caprio e dall' ing. Francesco Paolo Imparato ed amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 20.11.2025, il progetto “*realizzazione del Polo Ospedaliero Pediatrico Nuovo Santobono di Napoli*”, proposto dalla Regione Campania, con sede in Napoli alla via S. Lucia 81, fermo restando che prima del rilascio dell'autorizzazione dell'intero intervento, devono essere garantiti, tra l'altro, anche dagli Enti coinvolti al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto:
 - in relazione al rischio vulcanico, l'adeguamento della pianificazione comunale di protezione civile, integrando il nuovo presidio sanitario nel sistema locale di emergenza e allontanamento;
 - in relazione all'accessibilità e al traffico generato nell'area di intervento:
 - o il potenziamento dei collegamenti pedonali, con particolare riguardo agli attraversamenti su Via Pacioli e Via Argine;
 - o il miglioramento dell'accessibilità delle fermate del trasporto pubblico circostanti, con particolare riguardo alla necessità di assicurare un percorso pedonale senza interruzioni con la fermata di Via Argine in direzione ovest;
 - o con riferimento alla rotatoria tra Via Pacioli e Via Cupa Lettieri, il potenziamento della capacità infrastrutturale mediante l'aggiunta di corsie di immissione per i rami di Via Pacioli e/o l'allargamento dell'anello circolatorio centrale;
 - o la predisposizione di percorsi riservati ai mezzi di soccorso nei contesti urbani già congestionati, per la gestione di eventuali situazioni di emergenza;

- il superamento della evidenziata criticità di parziale carenza di sosta stimata, mediante l'attuazione dell'incremento dell'offerta di parcheggio previsto nelle aree circostanti (aree di sosta individuate planimetricamente nello SPA nelle zone immediatamente limitrofe all'area di intervento ed indicate in numero 613);
 - il rispetto, per l'intera area di intervento, di quanto previsto in materia di inquinamento acustico (D.P.C.M. 1° marzo 1991; L. 445/97; D.P.C.M. 14 novembre 1997; D.P.C.M. 5 dicembre 1997; Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Napoli, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 204 del 21 dicembre 2001) ed, in particolare, dalla Normativa di Attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Napoli che, all'art. 1 "Tutela dall'inquinamento acustico e zonizzazione acustica del territorio" individua i plessi ospedalieri come ricadenti in sottoclasse la della Classe I "Aree particolarmente protette, ovvero aree per le quali la quiete sonora rappresenta un elemento base per la fruizione".
 - la conclusione, con esito favorevole, della procedura semplificata per le operazioni di bonifica, già attivata ai sensi dell'art. 242-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - l'acquisizione del parere del gestore (ABC - Acqua Bene Comune Napoli), in materia di scarico dei reflui in pubblica fognatura unitamente al fabbisogno idrico complessivo;
 - il rilascio dell'autorizzazione di cui al DPR n. 120 del 2017;
 - l'esecuzione di una campagna di monitoraggio delle polveri in fase di cantiere presso i ricettori sensibili e non sensibili e potenzialmente interessati, con la finalità di assicurare, anche con ulteriori misure mitigative, il rispetto dei limiti imposti dalle Linee Guida ARPAT con riferimento alle emissioni di PM10 in atmosfera;
 - l'esecuzione di una campagna di monitoraggio acustico in fase di cantiere presso i recettori sensibili e non sensibili interessati, finalizzata ad assicurare, anche con ulteriori misure mitigative, il rispetto dei limiti imposti per emissione, immissione, differenziale secondo le classi acustiche in cui ricadono i recettori stessi.
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali - art. 5 co.1 lett. I bis) del D.lgs.152 del 2006 - del progetto esaminato, che lo stesso, completo delle varianti, sia sottoposto a nuova procedura.
3. **DI** fissare, in analogia a quanto disposto dall'art. 25 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in merito ai provvedimenti di VIA, che il presente provvedimento di esclusione dalla VIA ha efficacia temporale pari a cinque anni decorrenti dalla pubblicazione sul BURC.
4. **CHE** ai sensi dell'art. 28, comma 7 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. *"il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte"*.
5. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
6. **DI** trasmettere il presente atto:
- 6.1. al proponente Regione Campania;
 - 6.2. All' ASL Napoli 1 Centro;
 - 6.3. All' Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
 - 6.4. Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli;
 - 6.5. All' Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;

- 6.6. All' Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo;
- 6.7. Al Gestore Servizi Aeroporti Campani;
- 6.8. All' EIC - Ente Idrico Campano;
- 6.9. All' Ente D'Ambito Rifiuti Napoli 1;
- 6.10. Alla Direzione Regionale VV.F. Campania;
- 6.11. All' AORN Santobono Pausilipon;
- 6.12. All' ARPA Campania;
- 6.13. Al Comune di Napoli;
- 6.14. Alla Città Metropolitana di Napoli;
- 6.15. alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul BURC della Regione Campania anche ai fini degli adempimenti ex D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

DOTT.SSA SIMONA BRANCACCIO